

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2015
454/2015/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2015, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN
MAGGIOR TUTELA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 settembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita

dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 116/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2015, 223/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 303/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 303/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2015, 453/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 453/2015/R/eel);
- le comunicazioni dell'Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico) del 13 marzo 2015, prot. Autorità n. 8803 del 16 marzo 2015 e del 9 aprile 2015, prot. Autorità n. 11990 del 14 aprile 2015 (di seguito: comunicazioni 13 marzo e 9 aprile 2015);
- la comunicazione dell'Autorità del 14 aprile 2015, prot. Autorità 12395 del 16 aprile 2015 (di seguito: comunicazione 14 aprile 2015);
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 10 settembre 2015, prot. Autorità n. 26308 del 10 settembre 2015;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) dell'11 settembre 2015, prot. Autorità n. 27022 del 18 settembre 2015 (di seguito: comunicazione 11 settembre 2015);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 23 settembre 2015, prot. Autorità n. 27510 del 23 settembre 2015;
- la nota della Direzione Mercati del 17 luglio 2015, prot. 21509 del 17 luglio 2015, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento

dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;

- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 20.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- la deliberazione 453/2015/R/eel ha aggiornato il corrispettivo relativo al servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 45 della deliberazione 111/06;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato positivo in misura pari a circa 28 milioni di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi per un importo pari a circa 42 milioni di euro e a costi di dispacciamento inferiori ai ricavi in misura pari a circa 14 milioni di euro;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio annuo (2015) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, rispetto a quanto stimato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le

determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- in base alle informazioni fornite dalla Cassa con la comunicazione 11 settembre 2015, rispetto a quanto indicato nella deliberazione 303/2015/R/eel non risultano variazioni agli importi di perequazione di competenza degli anni 2013 e antecedenti;
- pertanto, relativamente ai suddetti importi, sulla base delle informazioni a oggi disponibili, si conferma un avanzo complessivo sul Conto PPE di importo pari a circa 16 milioni di euro, di cui oltre 9 milioni di euro sono stati restituiti ai clienti finali nei primi tre trimestri dell'anno, mentre i restanti 6 milioni di euro saranno restituiti nel quarto trimestre del 2015;
- relativamente all'anno 2014, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che, nell'anno 2014, i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 10 milioni di euro, di cui circa 9 milioni di euro sono stati recuperati presso i clienti finali nei primi tre trimestri dell'anno 2015, mentre la restante parte dovrà essere recuperata nel quarto trimestre dell'anno;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2014 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2015, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2014.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PPE* ai sensi della presente deliberazione si traduce in un aumento della stima relativa alla spesa finale complessiva del cliente domestico tipo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 18 del TIV prevede che il prezzo di cessione, praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti finali cui il servizio è erogato, comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- con comunicazioni 13 marzo e 9 aprile 2015, l'Acquirente unico ha formulato una proposta di riclassificazione della voce di costo relativo al contributo per il funzionamento dell'Autorità nell'ambito del prezzo di cessione di cui all'articolo 18 del TIV;
- con comunicazione 14 aprile 2015, l'Autorità non ha riscontrato, in merito alla richiesta di cui al precedente alinea, profili di criticità in relazione agli oneri posti in capo alla clientela finale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2015, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo *PPE* prevedendo che:
 - a) l'elemento *PPE*¹ sia dimensionato per consentire la restituzione ai clienti finali degli importi relativi agli anni antecedenti il 2014 entro la fine dell'anno 2015;
 - b) l'elemento *PPE*² sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa all'anno 2014 entro la fine dell'anno 2015.
- modificare il TIV per tenere conto della riclassificazione della voce di costo relativo al contributo per il funzionamento dell'Autorità nell'ambito del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2 ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2015 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3* e *2.4*, allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2015 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3* e *3.4*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2015 sono fissati nelle *Tabelle 4.1* e *4.2*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Modificazioni al TIV

Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) all'articolo 18, comma 4, lettera b), dopo “il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria” inserire “, comprensivo del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38 della legge 14 novembre 1995, n. 481”.

Articolo 5

Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento e il TIV, come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5.2 Il TIV, come modificato dal presente provvedimento, entra in vigore a partire dall'1 ottobre 2015.

28 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni